

Prestazioni - Indennità di frequenza per figli minori invalidi civili - Frequenza di un “nido in famiglia” da parte del minore - Assenza di finalità formative - Mancata equiparazione all’asilo nido - Diritto alla prestazione - Non spetta.

Corte di Appello di Torino - 11.05.2015 n. 405 - Pres. Pietrini - Rel. Mancuso - INPS (Avv. Cataldi) - M.L. e altri (Avv. Turlione).

Ai fini del riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di frequenza per figli minori invalidi civili, è requisito indispensabile la frequenza di “scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna” (art. 1, comma 3, L. n. 289/1990). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 467/2002, ha ampliato tale disposizione facendovi rientrare anche la frequenza di asili nido, in considerazione delle finalità formative perseguite dagli stessi. Diversamente, la frequenza del “nido in famiglia”, che è un servizio principalmente, se non esclusivamente, diretto a fornire un sostegno alle famiglie attraverso l’accudimento del bambino e non già una struttura avente finalità formative, non fa sorgere il diritto alla prestazione.

FATTO - Con ricorso depositato il 4.12.2012 diretto al Tribunale di Torino M.P. e M.L., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore M.V. nata il 10.5.2011, convenivano in giudizio l’INPS ed esponevano:

-che la bambina era stata riconosciuta “minore invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” nella seduta del 4.10.2011 della Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile;

-che l’INPS, di conseguenza, aveva erogato l’indennità di frequenza ex L. n. 289/90, ma con comunicazione del 5.6.2013 aveva disposto la revoca della prestazione a decorrere dal mese di luglio 2013;

-che la bambina aveva frequentato dall’1.9.2012 al 31.7.2013 l’asilo nido “Biosfera” di Piossasco e dall’1.9.2013 alla data del ricorso l’asilo nido “Tatamamme” sempre di Piossasco.

Deducendo di avere diritto al mantenimento dell’indennità di frequenza alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 467/2002 (1) (che aveva ritenuto competere l’indennità in parola anche in caso di frequenza dell’asilo nido) e pertanto

l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall'ISTITUTO, i ricorrenti chiedevano conclusivamente che l'INPS venisse condannato al ripristino dell'indennità in questione dalla data della revoca, il tutto con gli interessi di legge e col favore delle spese.

L'INPS si costituiva con memoria con la quale chiedeva la reiezione della domanda *ex adverso* proposta, in particolare allegando che la struttura frequentata dalla minore era un "nido in famiglia" volto unicamente a dare accoglienza al bambino e privo delle finalità educative garantite dagli asili nido e individuate dalla sentenza n. 467/02 (1) della Corte Costituzionale.

Senza lo svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale di Torino, con sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c. in data 17.7.2014, accoglieva la domanda e conseguentemente condannava l'INPS a ripristinare l'indennità di frequenza dalla data della revoca, con interessi sui ratei arretrati.

Avverso detta sentenza, non notificata, interponeva appello l'INPS con ricorso depositato in data 19.9.2014, chiedendone la riforma, sulla base di motivi variamente articolati, con l'accoglimento delle conclusioni originarie di reiezione della domanda proposta dai genitori della bambina.

Questi, costituendosi con memoria depositata il 29.4.2015, chiedevano la reiezione del gravame col favore delle spese. All'udienza del 7.5.2015, dopo la discussione, la Corte pronunciava la presente sentenza dando immediata lettura del dispositivo deliberato.

DIRITTO - Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale ha accolto la domanda degli odierni appellati avendo ritenuto, sulla base della Delibera Regionale n. 48-14482 del 29.12.2004 di regolamentazione del "Nido in famiglia", che

tale servizio fosse assimilabile al tradizionale asilo nido e non vi fossero elementi per affermare che lo stesso fosse diretto a fornire un sostegno alle famiglie e fosse privo di “finalità formative”, dato in particolare che l’orario non era più ampio di quello osservato dagli asili nido tradizionali e che anche nel “nido in famiglia” venivano svolte tutta una serie di attività (quali il pranzo, il sonnellino pomeridiano, le attività di igiene personale ecc.) normalmente espletate nelle strutture tradizionali.

L’INPS contesta la decisione deducendo in principalità, sempre sulla base delle previsioni della Delibera Regionale cit., che il “nido in famiglia” non è affatto assimilabile, sotto svariati profili, all’asilo nido e, in subordine, che comunque, l’indennità di frequenza potrebbe al più essere riconosciuta unicamente per il periodo 9/2013-1/2014, essendo stata riconosciuta alla minore, dall’1.2.2014, l’indennità di accompagnamento.

Puntualizzato che ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. n. 289/1990, la frequenza di “*scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna*” costituisce requisito indispensabile per il riconoscimento dell’indennità di frequenza e che con la sentenza n. 467/2002 (1) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tale disposizione “*nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido*”, la questione centrale di causa è dunque quella di verificare se il “nido in famiglia” frequentato dalla bambina possa farsi rientrare o ritenersi assimilabile agli “asili nido” la cui frequenza comporta il riconoscimento dell’indennità in parola.

La Delibera Regionale, cui entrambe le parti e pure il Tribunale hanno fatto riferimento, definisce il nido in famiglia

come *“un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare”* che costituisce un’offerta diversa ed *“alternativa”* rispetto ai servizi tradizionali in quanto volto a *“conciliare l’esigenza di mantenere, quanto più possibile, il contatto genitori e figli, assicurando nello stesso tempo alla famiglia, e alle madri in particolare, spazio e tempo per lo svolgimento delle attività lavorative e di altre incombenze”*.

Infatti, tra gli obiettivi principali del servizio *“si situa ...la volontà d’incentivare fra le donne e le famiglie legate da rapporti di vicinato o di amicizia, l’aggregazione e la cultura dello scambio e delle relazioni, in funzione dell’arricchimento reciproco e del rafforzamento del ruolo genitoriale”*.

Già solo questi elementi paiono determinanti per risolvere la questione in senso favorevole all’ISTITUTO: la finalità del *“nido in famiglia”* è quella di conciliare l’esigenza di mantenere il contatto fra i genitori e i figli e al contempo di consentire ai genitori, ed alle mamme in primo luogo, di svolgere altre attività, anche lavorative, di talché si è in presenza di un servizio principalmente, se non esclusivamente, diretto a fornire un sostegno alle famiglie attraverso l’accudimento del bambino e non già di una struttura avente finalità formative (dovendosi al riguardo sottolineare che nella cit. sentenza n. 467 la Corte Costituzionale è pervenuta, come detto, a dichiarare l’illegittimità dell’art. 1, comma 3, L. n. 289 cit., nella parte in cui non prevedeva che l’indennità mensile di frequenza fosse concessa anche ai minori frequentanti l’asilo nido, sul rilievo che *“il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei*

genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino").

Ma ulteriori elementi ricavabili sempre dalla cit. Delibera Regionale rafforzano il suddetto convincimento:

-il "nido in famiglia" non può ospitare più di 4 bimbi contemporaneamente e la permanenza di ogni bambino "estraneo al nucleo familiare di base" non può superare le 5 ore continuative, sicché sia per la limitatissima compresenza dei bambini sia per il contenuto limite temporale di permanenza giornaliera, indubbiamente poco compatibili con un reale ed effettiva funzione formativa, non è possibile assimilare il "nido in famiglia" all'asilo nido, il quale, anche per essere esercitato in locali diversi e più ampi rispetto a quelli di una normale abitazione e per il personale qualificato che occupa, ospita un numero ben più ampio di bambini e svolge il servizio per un arco temporale molto più ampio;

-non è del resto prevista né una frequenza quotidiana del bambino presso il "nido in famiglia" né comunque un numero minimo di ore o di giorni di frequenza, ciò che vieppiù comprova come il "nido in famiglia" sia rivolto non a favorire le potenzialità espressive, cognitive e di socializzazione del bambino, che richiedono una frequenza costante e non saltuaria né occasionale del bambino in una struttura, bensì a facilitare i genitori nella gestione delle molteplici incombenze della vita quotidiana;

-l'attività del "nido in famiglia" può essere condotta anche da un genitore privo di qualsivoglia titolo o attestato purché abbia un bambino "in età di nido in famiglia" (quindi da 3 mesi a 3 anni), ciò che evidenzia ancor di più

la diversità del servizio in questione (per lo svolgimento del quale è sostanzialmente sufficiente possedere le comuni competenze di accudimento del bambino acquisibili da ogni genitore) rispetto all'asilo nido, presso cui opera personale in possesso di attestati o diplomi proprio nel campo formativo-educativo (es. diploma di puericultrice, di maestra di scuola d'infanzia, di vigilatrice d'infanzia, di educatore ecc.);

-la Delibera Regionale non prevede significativamente che il soggetto che “conduce” il nido in famiglia debba individuare un percorso di tipo psico-pedagogico finalizzato alla formazione del bambino, ciò che peraltro appare del tutto coerente sia con le finalità proprie del servizio, di mero sostegno alle famiglie nell'accudimento dei figli, sia con la possibilità che il nido in famiglia venga condotto da “semplici” genitori privi di qualsiasi titolo professionale;

-anche il momento - fondamentale per la socializzazione del bambino e la sua educazione - della consumazione del pasto insieme ad altri bambini è nel “nido in famiglia” del tutto eventuale e ciò sia in conseguenza dell'assenza di un numero “minimo” di ore di frequenza del servizio (che può essere limitato a poche ore mattutine o pomeridiane) sia perché la Delibera cit., dopo aver specificato che l'attività, non avendo caratteristiche di un servizio di ristorazione collettiva ed essendo svolta in normali abitazioni, non necessita di autorizzazione sanitaria, prevede solo la “possibilità” che vengano preparati e somministrati i pasti, sicché è ben possibile che il soggetto che presta il servizio decida di limitarlo a poche ore della giornata con esclusione delle ore dedicate alla consumazione dei pasti.

Dunque, per tutto questo insieme di circostanze, non pare davvero consentito, ad avviso della Corte, ritenere assimilabile all'asilo nido il "nido in famiglia", ciò che impedisce di ritenere sussistenti i requisiti richiesti dal cit. art. 1 per l'attribuzione dell'indennità di frequenza.

Restando quindi assorbito ogni ulteriore rilievo svolto dall'INPS, l'appello va dunque accolto, con conseguente riforma della sentenza del Tribunale e reiezione della domanda proposta dai genitori della minore M.V..

Le spese dei due gradi si compensano in considerazione della novità del caso esaminato.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2002, p. 467